



## TRIBUNALE DI GENOVA

### PRESIDENZA

Prot. 2039/1/2013-17

Al Signor Ministro della Giustizia;  
Al signor Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria  
Al Consiglio Superiore della Magistratura, VII commissione referente  
Al Signor Presidente della Corte d'Appello di Genova  
Ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di  
Genova e di Chiavari  
Ai Signori Presidenti di sezione civili e del lavoro del Tribunale di  
Genova  
Al Signor Dirigente reggente del Tribunale di Genova

**Oggetto : Adozione dei provvedimenti organizzativi conseguenti al  
DM 13 settembre 2013 relativo alla procedura di utilizzo degli  
immobili ex art. 8 del d.lgs n. 155/2012;**

Presa visione del DM in oggetto, pervenuto in ufficio la mattina del 16  
settembre 2013 ed esaminatene a fondo le premesse ed il contenuto;

Sentiti tutti i Presidenti di sezione del Tribunale, convocati in apposita  
riunione, per discutere gli effetti del decreto sulle operazioni di trasloco in  
corso del tribunale di Chiavari, soppresso ex lege dal 14 settembre scorso,  
ed al momento in parte ferme a causa del preannunciato provvedimento  
ministeriale;

**Premesso** che il decreto appare riferito a questo e ad altri tribunali  
individuati sulla base di indici generali ed astratti costituiti dal bacino  
d'utenza e dalla domanda di giustizia, e non sul concreto esame delle



effettive pendenze civili e di lavoro esistenti al momento, dell'incidenza su di esse del peso dell'arretrato e neppure sulle esigenze effettive ed attuali dei tribunali accorpanti;

Che inoltre la finalità dichiarata del decreto appare quella di contribuire al rapido smaltimento dell'arretrato civile in ordine alla quale si provvede al rilascio di una autorizzazione preventiva – ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 155/2012 – ai tribunali destinatari, ad utilizzare i locali ospitanti gli uffici soppressi anche per la trattazione delle controversie di lavoro , previdenziali e di contenzioso ordinario, demandandosi poi interamente ai Presidenti dei tribunali accorpanti l'adozione “in conformità delle normative vigenti” dei necessari provvedimenti organizzativi e di coordinamento, nel rispetto altresì dei “principi di economicità e di efficienza”;

**Considerato**, ciò premesso, che l'autorizzazione in oggetto è stata rilasciata testualmente “ai sensi dell'art. 8 d.lgs n. 155/2012 citato”, norma della legge delegata che subordinava chiaramente la possibilità per il ministero di consentire l'ulteriore utilizzazione delle strutture degli uffici soppressi soltanto per “specifiche ragioni organizzative e funzionali” degli uffici accorpanti e dunque sulla base delle loro richieste ( il che è esattamente avvenuto, sulla scorta delle successive circolari emanate dal ministero sul punto, in relazione a tutti gli uffici coinvolti nella riforma);

Che a suo tempo questo ufficio, e la Procura della Repubblica di Genova, hanno concordemente rappresentato, col parere favorevole del Consiglio giudiziario, come unica ragione organizzativa e funzionale, l'esigenza della permanenza per due anni a Chiavari degli archivi storici dei due uffici soppressi, ottenendo quindi apposita autorizzazione ministeriale con DM dello scorso 3 agosto;

Che pertanto, al fine di utilizzare al meglio l'opportunità offerta dalla nuova autorizzazione, rilasciata preventivamente, di cui al decreto in oggetto e circoscritta comunque alla gestione a stralcio delle pendenze civili e di lavoro, occorre doverosamente verificare: a) l'eventuale sopravvenienza in questo ufficio di nuove ragioni organizzative e funzionali che rendono necessario o, quanto meno opportuno, avvalersi dell'autorizzazione; b) ed in particolare se effettivamente, esaminata la

concreta pendenza dell'ufficio accorpato, sussista un arretrato tale da giustificare una più rapida eliminazione attraverso la sua gestione decentralizzata;

**Ritenuto**, al contrario, che da quando è stata attivata la procedura ex art. 8 relativamente ai soli archivi storici da lasciare per un certo periodo nei locali del tribunale soppresso, **nulla è cambiato dal punto di vista organizzativo e funzionale in questo ufficio da rendere necessarie ulteriori autorizzazioni ex art. 8 (che infatti non sono mai state richieste)**;

Che invero si è solo proceduto alacramente nella progressiva attuazione di tutte le misure organizzative ed ordinamentali atte a predisporre l'ufficio per ospitare l'intero tribunale soppresso alla data fissata dalla legge, attività ampiamente descritte nel parere rassegnato lo scorso 9 settembre in relazione alla prospettata emanazione del presente decreto, a cui pertanto si fa integrale rinvio;

Che per quanto attiene poi alla prospettata, dal decreto, esigenza di rapido smaltimento dell'arretrato, è da precisare che, da un'analisi concreta ed aggiornata del medesimo, esso risulti in realtà presso il Tribunale di Chiavari pressoché irrilevante, essendoci, **per quanto riguarda le 240 cause di lavoro e previdenziali pendenti solo 7 cause iscritte da oltre tre anni** (vale a dire poco più del 3%) mentre, per il contenzioso civile ordinario (sulla base dell'ultima rilevazione effettuata dall'ispettorato), su una pendenza di circa 1.100 controversie, quelle pendenti da oltre tre anni sono **meno di 100**, cioè neppure il 10%);

Che pertanto l'assenza di arretrato significativo, unita ad una pendenza facilmente assorbibile, quanto a dimensioni, da questo tribunale in cui operano sette sezioni tra civile e lavoro con oltre 50 giudici addetti, con la conseguente ragionevole certezza di una definizione più celere in una struttura accentrata della pendenza del tribunale accorpato, rendono insussistente la ragione organizzativa che potrebbe giustificare, solo in astratto, l'utilizzazione dell'ampliamento dell'autorizzazione messa a disposizione dal ministero con il decreto in questione;

Che inoltre il richiamo stesso fatto dal medesimo decreto alla necessaria “conformità” del provvedimento organizzativo presidenziale da adottare “con le normative vigenti”, che attengono anche alla disciplina dei poteri organizzatori e tabellari dei presidenti di tribunale, e comprendono altresì il procedimento di cui all’art. 8 d.lgs n 155 già in precedenza esaminato, (che poggia sulle richieste provenienti dagli uffici) induce a **interpretare come facoltativa e non certo obbligatoria e vincolante l’utilizzazione dell’autorizzazione allargata introdotta**, vale a dire come un’opportunità ulteriore logistica messa a disposizione dal ministero, da sfruttare però utilmente solo in presenza di eventuali esigenze concrete degli uffici accorpanti;

Che invero, tale appare l’unica interpretazione in grado di assicurare quell’armonico ed equilibrato rapporto di collaborazione che il sistema costituzionale assicura tra poteri e competenze ministeriali da un lato e prerogative autonome dei dirigenti degli uffici giudiziari, che non possono dunque essere, dalle prime, etero-dirette;

Che tale interpretazione, infine, è stata condivisa da tutti i Presidenti di sezione di questo ufficio che hanno segnalato e ribadito le disfunzioni cui si andrebbe incontro, (con la nuova competenza territoriale scattata dal 14 settembre e quindi con la radicazione presso questo ufficio di tutte le nuove cause), ove si dovessero dirottare risorse giudiziarie ed amministrative a Chiavari per un presidio da nessuno richiesto e non certo in linea con i principi di economicità ed efficienza richiamati dalla parte finale del decreto ministeriale, dati i numeri del contenzioso sopra evidenziati;

P. Q. M.

Tutto ciò premesso :

**DISPONE**

di non avvalersi, per le ragioni espresse, dell’autorizzazione di cui all’art. 1 DM 13 settembre 2013 non costituendo alcun presidio presso i locali



dell'ex Tribunale di Chiavari per lo smaltimento delle pendenze civili e di lavoro;

### CONFERMA

tutti i provvedimenti organizzativi e tabellari già adottati in vista del totale trasferimento dei servizi del Tribunale di Chiavari;

### REVOCA

Il provvedimento di sospensione delle operazioni di trasloco dei fascicoli civili e di lavoro adottato a seguito della comunicazione ministeriale in data 5 settembre dell'imminente emanazione del decreto in oggetto;

### INVITA

L'ufficio dell'economato a completare con decorrenza immediata le operazioni di trasloco dando priorità al trasferimento dei fascicoli civili e di lavoro, ed i Presidenti di sezione a provvedere, appena pervenuti, alla loro redistribuzione tra i giudici delle rispettive sezioni per la più celere fissazione delle udienze di prosecuzione.

### DISPONE

Infine, d'intesa con il dirigente amministrativo, che, in attesa della redistribuzione tra i giudici delle diverse sezioni dei fascicoli civili ordinari e di lavoro e dei conseguenti adempimenti processuali, le **eventuali memorie scadenti nelle controversie civili e di lavoro provenienti dal soppresso tribunale siano temporaneamente depositate presso l'ufficio del ruolo generale o presso la cancelleria della sezione lavoro;**

Genova, 17 settembre 2013

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE  
(Dott. Claudio Carlo VIAZZI)

